

Provincia di Cuneo

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1359/2024 DI ASSENSO ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA CN6224 dal Canale Mellea nel comune di Fossano – Ditta Q. FOSSANO S.r.l.

Pubblicazione determinazione dirigenziale n. 1359/2024 ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i.

PROVINCIA DI CUNEO (*omissis*) SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO (*omissis*) IL DIRIGENTE DI SETTORE (*omissis*) DETERMINA (*omissis*) di **concedere** alla Ditta **Q. FOSSANO S.r.l.** (C.F. e P.IVA 04028710046), con sede a Villanova Mondovì (CN), Corso Marconi, 35, la Concessione di sub-Derivazione di Acqua Pubblica n. **CN6224** dal Canale Mellea nel comune di Fossano avente le seguenti caratteristiche: uso: energetico (produzione di energia elettrica); portata massima 3317 l/s; portata media 2107 l/s; potenza nominale media annua: 65,11 kW; potenza installata: 86 kW (n. 1 Turbina Kaplan ad asse vericale); durata: anni 30 (comunque subordinata, dal punto di vista della durata, ai termini che saranno stabiliti nel Provvedimento Autorizzativo della Grande Derivazione principale n. **CN1093**);

Art. 10 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità Concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente Concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime dei corpi idrici interessati in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Concessionario dovrà assumere tutte le necessarie cautele al fine di garantire la sicurezza idraulica ed idrogeologica del Canale Mellea nel tratto interessato dalla presente sub-derivazione CN6224, sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio dell'impianto, assumendosi anche tutte le eventuali spese dirette ed indirette da ciò derivanti.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per il rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare e per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il Concessionario si obbliga pertanto per tutta la durata della Concessione ad adottare a propria cura e spese, su richiesta a giudizio insindacabile dell'Autorità Concedente tutte le modifiche che si renderanno necessarie alle opere.

L'Amministrazione Concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale dei corpi idrici interessati dalla Grande Derivazione n. CN 1093 nei tratti influenzati dal prelievo (o nel tratto del Canale Demaniale Mellea interessato dal prelievo), che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare

luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

In fase di esecuzione dei lavori dovrà essere curato il recupero e la salvaguardia della fauna ittica eventualmente presente nel tratto interessato dai lavori.

L'Autorità Concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici (interessati dalla Grande Derivazione n. CN 1093) individuati dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (PTA) e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (PdGPO), ivi compresa una diversa modulazione temporale.

È fatto in ogni caso obbligo per il Concessionario di osservare quanto disposto dall'art. 12bis del R.D. 1775/33, così come modificato dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in tema di adeguamento agli obiettivi dei corpi idrici recettori dei rilasci dai nuovi impianti e da quelli esistenti.

La sub-Derivazione dovrà essere ININFLUENTE e COMPATIBILE rispetto al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dal PTA e dal PdGPO, comprese eventuali evoluzioni di suddetti Piani e della Normativa di Settore che modificasse tali parametri. A tal fine si fa obbligo, per il Concessionario, all'automatico adeguamento delle modalità e dei valori del prelievo qualora:

a seguito del monitoraggio dei corpi idrici interessati dalla Grande Derivazione principale n. CN 1093, ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte e dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PTA e dal PdGPO;

a seguito di eventuali modifiche introdotte ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PdGPO dal Piano di Distretto sul Bilancio Idrico (PBI) nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.

Ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, del D. Lgs 152/06 e s.m.i., del PdGPO, del PTA e del D.P.G.R. 10/R-2003 e s.m.i., in qualunque momento potrà essere richiesto al Concessionario l'adeguamento delle modalità del prelievo qualora ciò sia motivatamente ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici interessati dalla Grande Derivazione n. CN 1093 e dell'equilibrio del Bilancio Idrico.

La presente Concessione potrà essere, in tutto o in parte, revocata in qualunque momento per accertata incompatibilità con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati dalla Grande Derivazione n. CN 1093, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione al Concessionario di alcun indennizzo da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione di cui all'articolo 15.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla Concessione, oltre a quelle indicate agli articoli 15 e 16.

È fatta salva per l'Amministrazione Concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata.

IL DIRIGENTE (FANTINO Dott. Luciano)